



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Maria Luisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

2230

- 9 AGO. 2002

n. _____ del _____

Oggetto: Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, recante:
"La Figura professionale dell'operatore socio sanitario"
Individuazione degli attestati di qualifica riconducibili a quello di Operatore Socio-sanitario.


Il Vice Presidente – Assessore alle Politiche Sanitarie, Fabio Gava di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli riferisce quanto segue:

Visto l'accordo del 22 febbraio 2001, assunto in sede di conferenza permanente tra il Ministro della Sanità (d'ora in poi Salute), il Ministro per la Solidarietà sociale, le Regioni e Province autonome, pubblicato nella G.U. – serie generale n. 91 – del 19 aprile 2001, intervenuto a seguito dei ritardi nell'emanazione del decreto del Ministro della Salute del 18 febbraio 2000, istitutivo del profilo dell'Operatore Socio Sanitario (d'ora in poi O.S.S.), per sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 3-octies, comma 5, del D.lgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro integrativo del CCNL del personale del comparto "Sanità" del 7 aprile 1999, stipulato il 20 settembre 2001, ed in particolare l'art. 4 istitutivo del profilo dell'O.S.S..

Vista la legge regionale 20 agosto 2001, n. 20, recante: "La figura professionale dell'Operatore socio-sanitario";

Mod. B - copia



Vista la D.G.R. n.1778 del 5 luglio 2002 con la quale è stato tra l'altro approvato il "Verbale d'intesa" sottoscritto il 12 aprile 2002 dall'Assessore alle Politiche sanitarie, dall'Assessore alle Politiche sociali e dalle Organizzazioni sindacali del personale del comparto "Sanità".

Vista la D.G.R. n. 1777 del 5 luglio 2002 di modifica dell'allegato B "Competenze tecniche" della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, con la soppressione al quinto trattino dell'ottavo periodo delle parole "ed effettuare iniezioni intramuscolari".

Considerato che a seguito della suddetta modifica viene meno la differenza di competenze in capo all'O.S.S. determinata dalla norma in argomento, rispetto a quelle individuate con decreto del Ministro della salute 18 febbraio 2000;

Visto in particolare l'art. 12 "Titoli Progressivi" della legge regionale n. 20/01 più volte citata.

Ritenuto necessario, per assicurare certezza alle situazioni e uniformità di comportamento, provvedere all'individuazione dei titoli (attestati di qualifica) riconducibili all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla L.R. n. 20/01 e successive modificazioni e integrazioni.

Ciò premesso si propone che:

1. gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto alla stessa persona e denominati Operatore addetto all'assistenza (OAA) e Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA), a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con formazione complessiva superiore a 1000 ore, siano equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. Sono altresì equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale sopracitata anche gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;
2. gli attestati di qualifica di Operatore addetto all'assistenza (OAA) e di Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione del Veneto e conseguiti a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore, siano equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 20/01 ai fini dell'accesso all'impiego; mentre per l'accesso alla formazione complementare in assistenza sanitaria siano condizionati alla frequenza di una apposita iniziativa formativa che sarà disciplinata con successivo atto.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie, Fabio Gava, di concerto con l'Assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Poli, conclude la propria



relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore Fabio Gava – Vice Presidente – Assessore alle Politiche Sanitarie, di concerto con l'Assessore alle politiche sociali, Antonio De Poli, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, concernente: "La figura professionale dell'Operatore socio-sanitario, ed in particolare l'art. 12 "Titoli progressi";

Vista la D.G.R. n. 1777 del 5 luglio 2002 di modifica alla tabella B) della legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, recante: "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario";

Vista la D.G.R. n. 1778 del 5 luglio 2002 di approvazione del verbale d'intesa con le Organizzazioni sindacali del comparto sanità, relativo alla formazione dell'operatore socio-sanitario, siglato il 12 aprile 2002;

DELIBERA

1. gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto alla stessa persona e denominati Operatore addetto all'assistenza (OAA) e Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA), a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con formazione complessiva superiore a 1000 ore, sono equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 20. Sono altresì equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale sopracitata anche gli attestati di qualifica di OAA rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;
2. gli attestati di qualifica di Operatore addetto all'assistenza (OAA) e di Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione del Veneto e



4

conseguiti a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore, sono equipollenti all'attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario di cui alla legge regionale 20/01 ai fini dell'accesso all'impiego; mentre per l'accesso alla formazione complementare in assistenza sanitaria sono condizionati alla frequenza di una apposita iniziativa formativa che sarà disciplinata con successivo atto;

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale di questa Regione.

Sottoposto a votazione il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Menetto

Il Presidente
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Fabio Gava

